CAMERA DEI DEPUTATI N. 2824-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n. 601)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PRANDINI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1988

—

Adesione dell'Italia alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione di Caberra sulla conservazione delle risorse marine in Antartide trae origine dalle preoccupazioni espresse al riguardo nel corso della IX riunione delle Parti consultive del Trattato antartico e si propone di salvaguardare tali risorse nella zona delle acque che circondano il continente in questione, poste a sud del 60° parallelo di latitudine sud.

Obiettivi della Convenzione sono: prevenire la riduzione dell'entità numerica di ogni popolazione vivente a livelli inferiori a quelli che ne assicurino un ricambio continuo; mantenere il rapporto ecologico tra le popolazioni delle risorse marine viventi in Antartico; prevenire, nella massima misura possibile, cambiamenti sull'ecosistema marino che non siano potenzialmente reversibili nell'arco di due o tre decenni.

La Convenzione istituisce due organi fondamentali, la Commissione ed il Comitato scientifico, con funzioni consultive nei confronti della prima, stabilendo che in ciascuno dei due organi ogni Parte è rappresentata da un membro.

Compiti della Commissione sono: acquisire dati e statistiche attraverso studi e ricerche sulle masse marine rinvenute nell'Antartico; analizzare e diffondere tali informazioni; identificare le esigenze di conservazione delle risorse e, quindi, formulare, adottare e rivedere le disposizioni necessarie per realizzare l'obiettivo della conservazione. A tale fine la Commissione dovrà ripartire l'area interessata in regioni e sotto-regioni, determinare le specie protette e le quantità che potranno essere prelevate dalle popolazioni di ciascuna di esse in relazione alle dimensioni, età e sesso, fissare l'apertura e la chiusura delle stagioni per il prelievo, specificando altresì i fondi riservati agli studi scientifici, regolamentare i metodi di prelievo.

La Commissione affari esteri e comunitari, all'unanimità, ha valutato positivamente l'adesione alla Convenzione e raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*